



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto – Guardia Costiera
Marina di Carrara
Servizio Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale

Via Salvetti, 5 – Tel. 0585/6467253 – email: cpcarrara@mit.gov.it – pec: cp-marinadicarrara@pec.mit.gov.it

Ordinanza

“Regolamento per i lavori con o senza l’uso di fonti termiche a bordo delle navi nel porto e nella rada di Marina di Carrara”

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Marina di Carrara,

- Vista** la Legge 13 maggio 1940 n. 690 concernente l'organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendio nei porti e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'art.20 della Legge n. 850 del 27 dicembre 1973, relativo all'istituzione dei servizi antincendio integrativi negli ambiti portuali;
- Vista** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”;
- Visto** il Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 272, recante le norme di “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”;
- Visto** il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298 “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”;
- Visto** il Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Vista** la Circolare n° DEM3/1160 in data 10/12/1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo – Div. DEM 3 a titolo “Disciplina dell'attività dei Consulenti Chimici di Porto”;
- Visto** il Dispaccio prot. n. DEM3/850 in data 28/03/2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – circa le modalità applicative dell'articolo 46 del D. Lgs. 27/07/1999, n.272 ed in particolare le previsioni per lo snellimento

	dell'iter procedurale per il rilascio del nulla osta per l'uso di fonti termiche a bordo di unità navali, cosiddetta "procedura semplificata";
Visto	il Dispaccio prot. n. DEM3/2045 in data 31 Luglio 2003 della Direzione Generale per le Infrastrutture della navigazione marittima ed interna riguardante l'ambito di applicabilità del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n° 272 articolo 46;
Visti	gli articoli 17, 30, 68, 80 e 81 del Codice della navigazione e 59, 85, 86 e 88 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
Visto	il Regolamento per i lavori con o senza l'uso di fonti termiche a bordo delle navi nel porto e nella rada di Marina di Carrara, approvato con Ordinanza n. 24 in data 03 luglio 2002;
Vista	la successiva modificazione all'art. 4 dell'Ordinanza n. 24/2022, approvata con Ordinanza n. 67 in data 11 dicembre 2007;
Visto	il codice IMDG (<i>International Maritime Dangerous Goods Code</i>) e le relative pertinenti disposizioni, ivi incluso il Decreto Dirigenziale n. 303 del 7 aprile 2014 di Maricogecap;
Preso atto	del parere favorevole reso dal Consulente Chimico del Porto assunto a prot. n. 5407 in data 02.03.2026 e della nota integrativa assunta a prot. n. 8129 in data 26 marzo 2026;
Preso atto	del parere favorevole reso dal Comando Provinciale di Massa dei Vigili del Fuoco con nota prot. n. 5797 in data 05.03.2026 e tenuto conto delle modifiche e integrazioni proposte in ordine agli elementi di diretta competenza;
Preso atto	del parere favorevole reso dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) Zona Apuane con nota prot. 6605 in data 12.03.2026 e tenuto conto delle modifiche e integrazioni proposte in ordine agli elementi di diretta competenza;
Preso atto	del parere favorevole reso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale con nota prot. 7764 in data 23.03.2026;
Preso atto	che le procedure per il rilascio della specifica autorizzazione allo svolgimento dei lavori da eseguirsi con o senza l'utilizzo di fonti termiche a bordo delle navi presenti nel porto e nella rada di Marina di Carrara prevedono il necessario coinvolgimento del consulente Chimico del porto, iscritto nel registro unico tenuto presso l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale;
Ritenuto	necessario armonizzare la precedente regolamentazione ed uniformare – in ragione della contiguità territoriale e dall'insistenza di traffici/operatori fra di loro assimilabili o strettamente connessi - l'iter amministrativo con la disciplina adottata nel porto della Spezia, rientrando quest'ultimo sorgitore, unitamente al porto di Marina di Carrara, nel medesimo ambito d'interesse della predetta Autorità di Sistema Portuale;
Ritenuto	opportuno disciplinare, per alcune tipologie di lavori a bordo, una procedura semplificata per il rilascio del prescritto nulla-osta all'esecuzione di lavori con fiamma o altre fonti termiche.

Ritenuto	che la sicurezza marittima e portuale deve costituire una proprietà sistemica con una funzione di riduzione ex-ante dell'esposizione al rischio, agendo sulle condizioni che rendono probabile o severo l'evento critico;
Considerata	la sicurezza marittima come funzione integrata, nella quale la tutela della vita umana, la protezione delle infrastrutture e la capacità di mantenere il controllo operativo in condizioni degradate devono essere governate in modo coerente e strutturato;

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, l'annesso "Regolamento per i lavori con o senza l'uso di fonti termiche a bordo delle navi nel porto e nella rada di Marina di Carrara".

Articolo 2

Dalla stessa data sono abrogate le Ordinanze n. 24 del 03 luglio 2002 e n. 67 dell'11 dicembre 2007 in premessa citate, nonché ogni altra disposizione contrastante con la presente Ordinanza. È fatta temporaneamente salva la validità dei provvedimenti già rilasciati ed ancora in corso di validità temporale, sulla scorta del precedente dispositivo.

Articolo 3

I contravventori, qualora il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>.

Marina di Carrara, (data della registrazione)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Angelo Benedetto GONNELLA

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANGELO BENEDETTO PIO MARIA GONNELLA

In Data/On Date:
lunedì 30 marzo 2026 13:52:57

C. F. (CP) Angelo Benedetto

REGOLAMENTO

PER I LAVORI CON O SENZA L'USO DI FONTI TERMICHE A BORDO DELLE NAVI NEL PORTO E NELLA RADA DI MARINA DI CARRARA

Articolo 1

Campo di applicazione

1. I lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione a bordo di navi, in armamento o in disarmo, ormeggiate o ancorate nel porto o nella rada di Marina di Carrara, da eseguirsi con o senza l'uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura o comunque di fonti termiche, sono subordinati al preventivo nulla osta della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara secondo le procedure stabilite dalle norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 2

Norme applicabili

1. L'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 27.07.1999 n. 272 e, per quanto applicabile, in concreta osservanza della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e delle norme di settore in vigore.
2. Quanto sopra non esime il datore di lavoro dall'adottare le misure necessarie al fine di tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, seconda la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica ai sensi dell'art. 2087 Cod. Civ..

Articolo 3

Definizioni

1. Con il termine **"nave"** deve intendersi qualsiasi costruzione destinata a trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, pesca, diporto od altro scopo.
2. Con il termine **"fonti termiche"** si riferisce genericamente all'uso di miscele ossiacetileniche o simili, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica, mezzi di riscaldamento, corpi caldi e di qualsiasi altro mezzo che produca una fonte di calore o scintille.
3. Con il termine **"Consulente Chimico del porto"** deve intendersi il personale iscritto con tale qualifica nei registri tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

4. Con il termine “**rada**” si intende, lo specchio acqueo riservato all’ancoraggio delle navi, così come definito dal vigente Regolamento di sicurezza del porto di Marina di Carrara.
5. Con il termine “**porto**” si intende, il complesso formato dalle opere murarie, dalle aree di deposito e dallo specchio acqueo portuale racchiuso dai moli esterni costituente il bacino portuale, così come definito dal vigente Regolamento di sicurezza del porto di Marina di Carrara.
6. Con il termine “**datore di lavoro**” si intende il titolare dell'impresa portuale, ovvero il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali, in regime di autoproduzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 lettera d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o per operazioni di riparazione e manutenzione navale, ovvero il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi.
7. Con il termine “**Responsabile tecnico del lavoro a bordo**” è nominato dal titolare dell'impresa capo – commessa qualora i lavori siano eseguiti da più imprese; in tal caso l'armatore o il comandante della nave designa l'impresa capo – commessa.
8. Con il termine “**Responsabile dei lavori**” si intende la persona che, in nome e per conto dell'impresa a cui sono stati commissionati i lavori, ha la responsabilità di mettere in atto tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica, igiene ambientale ed antinquinamento, in caso di lavori eseguiti in “autoproduzione” dall'equipaggio della nave, deve essere espressamente nominato dal Comandante della nave. In mancanza di tale nomina si intende “responsabile dei lavori” lo stesso Comandante della nave.
9. Con il termine “**A.S.L.**” si intende l'Azienda USL Toscana nord ovest - Dipartimento della Prevenzione - Struttura Complessa Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) Zona Apuane.
10. Con il termine “**Guardiafuochi**” si intende il personale iscritto nei registri della Capitaneria di porto di Marina di Carrara e che espleta detta attività in quanto autorizzato all'esercizio del servizio integrativo antincendio portuale – disciplinato con Ordinanza n. 89/2025 in data 10.10.2025.
11. Con il termine “**merci pericolose**” si intende la merce di cui al codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose in colli ed alla rinfusa (c.d. Codice I.M.D.G., I.M.S.B.C., I.B.C.).

Articolo 4

Suddivisione della tipologia dei lavori da effettuarsi a bordo delle navi

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, i lavori da effettuarsi a bordo delle navi sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
2. **TIPO A: LAVORI IN AMBIENTI ESTERNI (A1) ED INTERNI (A2)** interessanti:
 - **A1:** le sovrastrutture di coperta quali scalette per l'accesso ai ponti, salpancore, alberatura, strutture di supporto delle luci della nave, strutture di supporto alle lance di salvataggio, passacavi, sostituzione degli zinchi a scafo;
 - **A2:** le sistemazioni interne di locali alloggi e di vita nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose: cabine, mense, sale da pranzo, da ristoro, "car decks" e altre strutture sporgenti nei garage e nelle stive aperte, vuote e pulite e nei piani di stiva con doppi fondi zavorra, riempiti a tappo con acqua.
3. **TIPO B: LAVORI IN AMBIENTI INTERNI** interessanti:
 - **B1:** locali apparato motore, timoneria, caldaia e apparati vari e altri locali interni diversi da quelli elencati in A2, C1 e C2;
 - **B2:** locali pompe.
4. **TIPO C: LAVORI IN AMBIENTI INTERNI ANGUSTI E/O PERICOLOSI:**
 - **C1:** gavoni, doppi fondi, intercapedini, casse di zavorra;
 - **C2:** cisterne del carico, altri locali chiusi, angusti e/o pericolosi ai quali sono applicabili le disposizioni degli artt. 48 e 49 del D.Lgs 272/1999.
5. **TIPO D: LAVORI SENZA USO DI FONTI TERMICHE**, che interessano i seguenti locali:
 - cisterne, casse combustibile, depositi di combustibile o di lubrificanti, doppi fondi, intercapedini o altri locali interni, comunque pericolosi, a bordo di navi nei quali esistono rischi di esplosione, incendio, intossicazione o asfissia, così come indicati dall'articolo 49 del D.Lgs 272/1999.

Articolo 5

Procedura per il rilascio del nulla osta all'uso della fiamma a bordo per l'esecuzione di lavori di tipo "A"

1. Per i lavori rientranti nella tipologia A di cui al precedente articolo, il rilascio del nulla osta è subordinato all'adempimento della procedura di cui al successivo articolo 6, con le seguenti eccezioni:
 1. non deve essere acquisito il parere preventivo del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'A.S.L;

2. Non è richiesta la presentazione della planimetria della nave e della lista equipaggio.
2. La procedura di cui al presente articolo non è applicabile quando l'uso della fiamma riguardi lavori del tipo A1 e A2 da eseguire su strutture tra quelle descritte e specificate all'articolo 4 che siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave o con locali e spazi che possano presentare rischi di incendio o esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, ecc..) o infiammabili, né quando a bordo delle navi si trovino merci pericolose ad una distanza inferiore ai 24 metri dal luogo dove viene effettuato il lavoro con uso fiamma. Quanto precede con riserva di maggiori restrizioni e/o puntuali prescrizioni laddove particolari e contingenti circostanze lo impongano a giudizio insindacabile di questa Autorità Marittima.
3. La Capitaneria di Porto rilascerà, numerandolo, il nulla osta all'uso di fiamma, inviandone copia all'Azienda USL Toscana nord ovest – Dipartimento della Prevenzione – Struttura Complessa Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) Zona Apuane.

Articolo 6

Procedura per il rilascio del nulla osta all'uso della fiamma a bordo per l'esecuzione di lavori di tipo "B" e "C"

1. Per i lavori rientranti nelle tipologie B e C di cui all'articolo 4 del presente regolamento, il rilascio del nulla osta è subordinato alla presentazione di apposita domanda in carta da bollo, in triplice copia, alla sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, redatta in modo conforme al facsimile in **allegato 1**, da uno dei seguenti soggetti:
 - a) datore di lavoro, così come definito dall'articolo 3.6 del presente Regolamento;
 - b) un rappresentante all'uopo delegato dal datore di lavoro.
2. Ad essa deve essere allegato:
 - 1) lettera dell'agenzia raccomandataria della nave, per conto dell'armatore, con la quale vengono affidati i lavori ad un'impresa di riparazione, trasformazione o manutenzione navale fra quelle autorizzate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ad operare nel porto di Marina di Carrara, ovvero dichiarazione del Comandante che i lavori vengono eseguiti dal personale facente parte dell'equipaggio della nave;

- 2) lettera dell'officina con la quale si conferma l'assunzione dei lavori di cui al precedente punto 1;
 - 3) copia dei piani antincendio della nave (che verranno restituiti prima della partenza), ovvero dalla dichiarazione del Comandante dell'unità circa:
 - la presenza di un adeguato servizio antincendio, costituito da almeno n° 2 unità appositamente formate, pronto ad intervenire in caso di necessità;
 - la presenza di almeno n° 2 estintori di classe e capacità estinguente idonee, omologati ed efficienti, in aggiunta alle dotazioni antincendio presenti a bordo.
 - 4) certificato di non pericolosità rilasciato dal Consulente Chimico del Porto, il quale dovrà specificare la tipologia di lavorazione di cui all'articolo 4, necessaria per l'intervento
 - 5) planimetria della nave o di parte di questa, ove devono essere indicate le posizioni dei previsti lavori, nonché l'organizzazione del sistema d'esodo;
 - 6) lista equipaggio;
 - 7) documento di sicurezza di cui all'articolo 38 del D.Lgs 272/1999.
3. La domanda, una volta annotata nell'apposito registro istituito presso la sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, viene contestualmente consegnata all'interessato che la produrrà al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e, per via telematica (PEC ed E-mail), all'Azienda USL Toscana nord ovest - Dipartimento della Prevenzione - Struttura Complessa Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) Zona Apuane, al fine di ottenere il parere conforme alle prescrizioni del caso.
 4. La Capitaneria di Porto, dopo aver preso atto dell'esito positivo di tali pareri ed aver imposto le proprie prescrizioni sul certificato di "non pericolosità", rilascerà, numerandolo, il nulla osta all'uso di fiamma, inviandone copia all'Azienda USL Toscana nord ovest - Dipartimento della Prevenzione - Struttura Complessa Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) Zona Apuane.

Articolo 7

Procedura per il rilascio del nulla osta per l'esecuzione di lavori senza l'uso della fiamma – tipologia "D"

1. Per i lavori rientranti nella tipologia D di cui all'articolo 4 del presente regolamento, il rilascio del nulla osta è subordinato all'acquisizione preventiva del certificato di "non pericolosità" rilasciato dal Consulente Chimico del Porto da parte del datore di lavoro,

così così come definito dall'articolo 3.6 del presente Regolamento, ovvero da un rappresentante all'uopo delegato dallo stesso.

2. Il predetto certificato di non pericolosità, unitamente al piano di lavoro devono essere presentati alla sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, la quale provvederà, dopo aver valutato la tipologia dei lavori da eseguire, a rilasciare il nulla osta per l'esecuzione di lavori senza uso della fiamma.
3. Qualora il Comandante della nave intenda far eseguire a bordo della propria unità lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, con l'impiego del solo personale di bordo, dovrà essere allegata alla precedente documentazione anche l'elenco del personale di bordo che sarà impiegato nello svolgimento dei lavori, fermo restando che l'esecuzione degli stessi sarà effettuata sotto la responsabilità del Comandante della nave, conformemente alle previsione di cui all'articolo 3 del D.Lgs n. 272/1999.
4. La Capitaneria di Porto rilascerà, numerandolo, il nulla osta all'uso di fiamma, inviandone copia all'Azienda USL Toscana nord ovest – Dipartimento della Prevenzione – Struttura Complessa Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) Zona Apuane.

Articolo 8

Esecuzioni di lavori con o senza uso della fiamma durante diverse soste della nave in porto

1. Le navi che, durante il periodo di validità del certificato di non pericolosità e del relativo nulla osta rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, effettuino più scali nel porto di Marina di Carrara e per le quali si renda necessario completare o eseguire i lavori nel corso di successive soste, sono tenute, prima di dare prosecuzione o avvio alle suddette attività, a munirsi di un nuovo certificato di non pericolosità rilasciato dal Consulente chimico del porto.
2. Il predetto certificato dovrà attestare il permanere a bordo delle condizioni di sicurezza riscontrate in sede di accertamento ai fini del rilascio del certificato originario. I certificati successivamente rilasciati dovranno essere esibiti all'Ufficio della Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, unitamente al nulla osta già concesso, per la relativa convalida, con espresso riferimento al nuovo certificato di non pericolosità.

Articolo 9

Proroga

1. Salvo il caso in cui l'Armatore, un suo legale rappresentante o il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione o trasformazione navale, ovvero il Comandante della nave, intendano avvalersi di diversa officina per la prosecuzione dei lavori, per il quale si procederà al rilascio di una nuova autorizzazione, la proroga è concessa dall'Autorità Marittima previa presentazione del certificato di "non pericolosità" rilasciato dal consulente chimico del porto, sul quale vengono indicate le prescrizioni del caso.

Articolo 10

Lavori con o senza l'uso della fiamma a bordo di navi in rada

1. I lavori di cui al precedente articolo 4 da effettuarsi a bordo delle navi che sostano nella rada di Marina di Carrara, così come definita dall'articolo 3.4 del presente Regolamento, sono sottoposti alla stessa procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente Regolamento, fermo restando la facoltà della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara di dettare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle normalmente imposte. Non sono autorizzati i lavori su navi alla fonda nella rada portuale, che importino l'immobilizzazione di macchine e/o degli organi di governo.

Articolo 11

Presidi antincendio e dispositivi di protezione individuale per le guardie ai fuochi

1. Durante la sorveglianza ai lavori con uso di fonti termiche, l'attività di che trattasi deve essere necessariamente svolta secondo le disposizioni e le relative linee guida contenute nel "Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto di Marina di Carrara", approvato con Ordinanza n.89/2025 in data 10.10.2025 della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, ferme restando le eventuali disposizioni ulteriori che verranno impartite per ogni singolo lavoro o in occasione di ispezioni.

Articolo 12

Termini di decadenza del nulla osta

1. Il nulla osta per l'esecuzione dei lavori che comportano l'uso delle fonti termiche a bordo delle navi decade automaticamente nei seguenti casi:
 - in tutti i casi in cui non vengano rispettate le prescrizioni dettate dal Consulente Chimico del porto;
 - per l'effettuazione di operazioni di bunkeraggio;
 - per cambio del datore di lavoro;

- per cambio del responsabile tecnico dei lavori a bordo;
- per mancata ottemperanza delle norme che in genere regolano l'uso delle fonti termiche a bordo delle navi;
- per cambio dei lavori oggetto del nulla osta;
- per scadenza del limite temporale massimo di validità;
- È vietato l'uso di fiamma e di mezzi simili su navi con passeggeri a bordo, salvo espressa deroga, concessa dalla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara in seno al nulla osta, limitatamente per lavori di lieve entità o improrogabili.

Istanza di nulla osta all'esecuzione di lavori con o senza uso di fonti termiche a bordo di navi nel porto e nella rada di Marina di Carrara.

Alla **Capitaneria di Porto Marina di Carrara**

Sezione Tecnica Sicurezza e difesa
Portuale

OGGETTO: Richiesta nulla osta all'esecuzione di lavori con uso di fonti termiche a bordo della M/N " _____ " di bandiera _____ di stazza lorda _____ (G.T.) ormeggiata in banchina _____ o ancorata nel punto _____ della rada di Marina di Carrara.

Il sottoscritto _____ in qualità di "datore di lavoro" nonché:

- ☐ Comandante della M/N in oggetto specificata *(per i lavori eseguiti con il solo personale di bordo);*
- ☐ Titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione navale " _____ " *(in caso di lavori eseguiti da più imprese, è da intendersi l'impresa capo commessa),*
- ☐ Rappresentante delegato dal datore di lavoro, Sig. _____ *(in tal caso allegare obbligatoriamente procura/delega o mandato di rappresentanza);*

C H I E D E

a codesto Ufficio il Nulla Osta per eseguire a bordo dell'unità in oggetto specificata i sottoelencati lavori con o senza uso di fonti termiche:

TIPO A: LAVORI IN AMBIENTI ESTERNI (A1) ED INTERNI (A2) interessanti:

- ☐ A1: le sovrastrutture di coperta quali scalette per l'accesso ai ponti, salpancore, alberatura, strutture di supporto delle luci della nave, strutture di supporto alle lance di salvataggio, passacavi, sostituzione degli zinchi a scafo;
- ☐ A2: le sistemazioni interne di locali alloggi e di vita nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose: cabine, mense, sale da pranzo, da ristoro, "car decks" e altre strutture sporgenti nei garage e di stive aperte, vuote e pulite e nei piani di stiva con doppi fondi zavorra, riempiti a tappo con acqua.

TIPO B: LAVORI IN AMBIENTI INTERNI interessanti:

- ☐ B1: locali apparato motore, timoneria, caldaia e apparati vari e altri locali interni diversi da quelli elencati in A2, C1 e C2;
- ☐ B2: locali pompe.

TIPO C: LAVORI IN AMBIENTI INTERNI ANGUSTI E/O PERICOLOSI:

- ☐ C1: gavoni, doppi fondi, intercapedini, casse di zavorra;
- ☐ C2: cisterne del carico, altri locali chiusi, angusti e/o pericolosi.

TIPO D: LAVORI SENZA USO DI FONTI TERMICHE, che interessano i seguenti locali:

- ☐ cisterne, casse combustibile, depositi di combustibile o di lubrificanti, doppi fondi, intercapedini o altri locali interni, comunque pericolosi, a bordo di navi nei quali esistono rischi di esplosione, incendio, intossicazione o asfissia.

In particolare,

D I C H I A R A

a) natura dei lavori:

b) nei locali individuati come risulta dal certificato redatto dal consulente chimico del porto (allegato alla presente istanza) ed evidenziati nell'allegata planimetria ove sono specificate la posizione dei previsti lavori e le relative vie di sfuggita, la durata di predetti lavori di giorni _____ dal _____ al _____;

c) di aver provveduto alla elaborazione del "Documento di Sicurezza" ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 272/1999 ed all'invio dello stesso all'Azienda USL Toscana nord ovest - Dipartimento della Prevenzione - Struttura Complessa Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) Zona Apuane ed all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale;

d) carico esistente a bordo: _____
e carico precedente: _____;

e) merci/sostanze/cose contenute nei locali interessati ai lavori:
_____, ed in quelli adiacenti
_____;

- f) che la nave è pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza e/o di necessità;
- g) che durante i lavori con l'utilizzo di fonti termiche non verranno effettuate altre operazioni commerciali incompatibili o che interferiscono con le lavorazioni a caldo;
- h) che non verranno eseguiti altri lavori all'infuori di quelli specificatamente autorizzati;
- i) che i lavori saranno eseguiti con:
- ☐ il solo personale di bordo: il responsabile tecnico dei lavori sarà il Sig. _____ avente a bordo le mansioni di _____;
 - ☐ con l'intervento delle seguenti ditte, iscritte nei registri di cui all'art.68 C.N. tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale: _____
_____;
 - ☐ denominazione dell'impresa capo commessa *(in caso di lavori eseguiti da più imprese, dev'essere designata dall'armatore o dal comandante della nave)* _____;
nominativo del "responsabile tecnico dei lavori a bordo" *(nominato dal datore di lavoro dell'impresa capo commessa)* _____;
- j) in caso di sostituzione di qualunque dei responsabili sopracitati, di comunicare immediatamente alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara il nuovo nominativo, sospendendo nel frattempo i lavori in attesa del nuovo nullaosta della predetta Autorità;
- k) che in ogni locale o zona ove si usa la fiamma, il personale dell'equipaggio addestrato a svolgere il servizio di prevenzione incendio, o altro personale appartenente ai servizi integrativi antincendio autorizzati dall'Autorità, dotato di apposita attrezzatura d'estinzione incendi, siano efficienti e pronti ad intervenire;
- l) che saranno messe in atto tutte le misure necessarie per l'attuazione concreta delle vigenti norme antinfortunistiche, nonché le eventuali prescrizioni impartite dal Consulente Chimico del porto e, se previsti, dai Vigili del Fuoco e dall'Azienda USL Toscana nord ovest - Dipartimento della Prevenzione - Struttura Complessa Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) Zona Apuane;
- m) che l'inizio e la fine di ogni lavoro sarà comunicato alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara;
- n) di manlevare l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità relativa a danni cagionati a persone e/o cose scaturenti dall'esecuzione dei suddetti lavori.

All'uopo allega la seguente documentazione:

- ☐ Lettera dell'agenzia raccomandataria della nave
- ☐ Lettera dell'officina affidataria dei lavori
- ☐ Copia dei piani antincendio della nave
- ☐ Piano dei lavori
- ☐ Certificato di non pericolosità del Consulente Chimico del Porto
- ☐ Piano strutturale della nave *(solo per lavori di tipo B e C)*
- ☐ Lista equipaggio *(solo per lavori di tipo B e C)*
- ☐ Documento di sicurezza di cui all'art. 38 del D.Lgs 272/1999
- ☐ Documento di identità del richiedente;

Marina di Carrara, lì _____

Il Comandante della nave

(solo in caso di affidamento dei lavori a ditte esterne)

Si CONFERMA quanto dichiarato nei punti d), e), f), g), h), i), j), k) e si DICHIARA inoltre che i lavori sono stati affidati alle ditte _____ e che la ditta capo commessa è _____.

Marina di Carrara, lì _____

Il Comandante della nave

Il Responsabile dei lavori

Il Responsabile tecnico dei lavori a bordo
